

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

che abroga la decisione 2006/69/CE con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1116]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2008/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La commercializzazione in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari degli alimenti e degli ingredienti alimentari prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) è stata autorizzata mediante la decisione 2006/69/CE della Commissione, del 13 gennaio 2006, con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

(2) La Monsanto Europe SA, Belgio, rappresentante della Monsanto Company, USA, era destinataria della decisione, che aveva una validità di 10 anni.

(3) Con lettera del 1° marzo 2007 indirizzata alla Commissione, la Monsanto Europe SA, tenendo conto della richiesta di commercializzazione riguardante prodotti a base di granturco GA21 presentata da Syngenta Seeds S.A.S., ha comunicato di aver cessato la produzione di sementi GA21 da diversi anni e la vendita di dette sementi a partire dal 2005 e di non avere pertanto interesse a mantenere tale autorizzazione dopo l'entrata in vigore dell'autorizzazione concessa a Syngenta.

(4) Il 2 ottobre 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha formulato un parere favorevole relativo a una domanda presentata da Syngenta a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e riguardante i prodotti di cui alla decisione 2006/69/CE.

(5) È quindi opportuno prevedere l'abrogazione della decisione 2006/69/CE alla data in cui viene applicata l'autorizzazione concessa a Syngenta per i prodotti a base di granturco GA21.

(6) Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione.

(7) La Monsanto Europe SA è stata consultata sulle misure della presente decisione.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/69/CE è abrogata.

Articolo 2

Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione si applica a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una decisione della Comunità che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9), ovvero costituiti o prodotti a partire da tale granturco, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 la cui destinataria è Syngenta Seeds S.A.S.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

⁽²⁾ GU L 34 del 7.2.2006, pag. 29.

Articolo 4

Destinataria della presente decisione è la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
